

La disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 166/2002, sostitutivo dell'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., recita: "Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare". E' evidente, pertanto, l'illegittimità del conferimento dell'incarico in oggetto, qualora non traspaia dalla deliberazione di Giunta - e tanto meno dalla proposta del responsabile dell'U.T.C. - alcuna "verifica" dell'esperienza e della capacità professionale dei vari tecnici e alcuna motivazione della scelta, in relazione alle concrete caratteristiche del progetto da affidare. La necessità di un corredo motivazionale della scelta dell'affidatario, oltre a risultare in maniera estremamente chiara dalla stessa lettera della legge, è stata affermata, in maniera inequivocabile, dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che l'Amministrazione deve motivare dando conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale desunti dal curriculum del professionista prescelto, anche se non è richiesta una comparazione analitica e puntuale dei curriculum di tutti i partecipanti sulla base di criteri predeterminati (Cons. St., Sez. V, sent. n. 112 del 03-02-1999).